

SENATO DELLA REPUBBLICA
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

Prospetto sinottico degli articoli del Trattato di Lisbona e del ruolo del Parlamento tedesco in base a quanto previsto dalla Sentenza del Bundesverfassungsgericht del 30 giugno 2009

Articoli del Trattato	Ruolo del Parlamento tedesco in base a quanto previsto dalla Sentenza della Corte Costituzionale
Articolo 31, par. 3 TUE: passaggio dall'unanimità alla maggioranza qualificata in ambito PESC, con l'eccezione delle decisioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.	Non occorre una Legge di ratifica ai sensi dell'art. 23.1 Cost., in quanto la clausola passerella si applica a un'area già sufficientemente determinata dal Trattato di Lisbona. È però comunque necessaria un'approvazione del Bundestag (e, ove la materia tocchi le sue specifiche competenze, del Bundesrat). L'eventuale previsione di un limite temporale entro cui approvare la passerella non può comunque e in alcun modo produrre effetti di silenzio-assenso.
Articolo 42, par. 2 TUE: creazione di una politica di difesa comune, deliberata all'unanimità dal Consiglio europeo. "In questo caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali".	Disposizione da considerarsi analoga alla procedura di revisione semplificata (cfr. <i>infra</i>)
Articolo 43 TUE: missioni nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari	Obbligo costituzionale per il rappresentante tedesco in Consiglio di negare l'approvazione a qualunque decisione che, prefigurando un obbligo ad agire e partecipare alle missioni, violi o aggiri il requisito dell'approvazione da parte del Parlamento ai sensi dell'art. 24 Cost.
Articolo 48, par. 6 TUE: Modifiche della parte terza del TFUE (Politiche e azioni interne dell'Unione) direttamente da parte del Consiglio europeo. La decisione "entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali" e non può comunque estendere le competenze dell'Unione.	Legge di ratifica ai sensi dell'art. 23 Cost. (in quanto le modifiche comportano comunque una cessione di sovranità). Nel caso in cui le modifiche abbiano incidenza sulla Costituzione tedesca, maggioranza rafforzata di 2/3 per Bundestag e Bundesrat.
Articolo 48, par. 7 TUE: Passaggio da unanimità a maggioranza qualificata e/o da	Il diritto dei Parlamenti nazionali di rendere nota la propria contrarietà entro sei mesi non è

<p>procedura legislativa speciale a ordinaria. Si applica al TFUE e al titolo V del TUE, escluse le decisioni con implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa. Ogni “iniziativa presa dal Consiglio europeo” viene trasmessa ai Parlamenti nazionali e in caso di opposizione di uno di essi notificata entro sei mesi la relativa decisione non è adottata.</p>	<p>considerato una garanzia sufficiente. Il rappresentante del Governo tedesco nel Consiglio europeo “può approvare un emendamento dei Trattati introdotto attraverso l’applicazione di una passerella solo dopo l’adozione di una disposizione legislativa ai sensi dell’art. 23.1 Cost., in un tempo da determinarsi</p>
<p>Articolo 25, par. 2 TFUE: disposizioni intese a completare i diritti dei cittadini europei, che entrano in vigore “previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali”.</p>	<p>Disposizione da considerarsi analoga alla procedura di revisione semplificata (cfr. <i>supra</i>)</p>
<p>Articolo 48, par. 1 TFUE: adozione di misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori: poteri di freno da parte di un qualunque membro del Consiglio.</p>	<p>Obbligo per il rappresentante tedesco in Consiglio di usare i suoi poteri di freno solo dietro preciso mandato del Bundestag (e, ove necessario, del Bundesrat).</p>
<p>Articolo 81, par. 3 TFUE: Passaggio a procedura ordinaria di alcuni aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali. I Parlamenti nazionali sono informati di tale proposta e in caso di opposizione di uno di essi entro sei mesi dalla notifica, la decisione non è adottata.</p>	<p>Il diritto dei Parlamenti nazionali di rendere nota la propria contrarietà entro sei mesi non è considerato una garanzia sufficiente. Il rappresentante del Governo tedesco nel Consiglio europeo “può approvare un emendamento dei Trattati introdotto attraverso l’applicazione di una passerella solo dopo l’adozione di una disposizione legislativa” ai sensi dell’art. 23.1 Cost., in un tempo da determinarsi</p>
<p>Articolo 82, par. 2 TFUE: Adozione di norme minime per il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria in ambito penale: disposizione passerella e potere di “freno” da parte di qualunque membro del Consiglio.</p>	<p>Tale decisione equivale di fatto a un’estensione delle competenze dell’Unione e richiede pertanto un preciso mandato da parte del Bundestag (e, ove necessario, del Bundesrat). Nel caso di applicazione della passerella in quest’ambito, la relativa decisione va ratificata ai sensi dell’art. 23 Cost. Il Governo può attivare i suoi poteri di freno solo dietro preciso mandato del Parlamento.</p>
<p>Articolo 83, par. 1 TFUE: Adozione di una decisione che individua nuove fattispecie di criminalità a dimensione transnazionale; potere di “freno” da parte di un qualunque membro del Consiglio</p>	<p>Tale decisione equivale di fatto a un’estensione delle competenze dell’Unione e richiede pertanto un preciso mandato da parte del Bundestag (e, ove necessario, del Bundesrat). Nel caso di applicazione della passerella in quest’ambito, la relativa decisione va ratificata ai sensi dell’art. 23 Cost. Il Governo può attivare i suoi poteri di freno solo dietro preciso mandato del Parlamento.</p>
<p>Articolo 86, par. 4 TFUE: Estensione delle attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità a dimensione transnazionale.</p>	<p>Si applica, <i>mutatis mutandis</i>, la stessa procedura prevista per gli artt. 82.2 e 83.1 TFUE</p>
<p>Articolo 153, par. 2 TFUE: Passaggio a procedura ordinaria in ambito di politiche</p>	<p>Non occorre una Legge di ratifica ai sensi dell’art. 23.1 Cost., in quanto la clausola</p>

<p>sociali, per decisioni attinenti a sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori, protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e condizioni di impiego di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente sul territorio dell'Unione.</p>	<p>passerella si applica a un'area già sufficientemente determinata dal Trattato di Lisbona. È però comunque necessaria un'approvazione del Bundestag (e, ove la materia tocchi le sue specifiche competenze, del Bundesrat). L'eventuale previsione di un limite temporale entro cui approvare la passerella non può comunque e in alcun modo produrre effetti di silenzio-assenso.</p>
<p>Articolo 192, par. 2 TFUE: Passaggio a procedura ordinaria per misure di politica ambientale aventi principalmente natura fiscale, aventi incidenza sull'assetto territoriale, sulla gestione quantitativa delle risorse idriche, sulla destinazione dei suoli, e aventi sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico.</p>	<p>Non occorre una Legge di ratifica ai sensi dell'art. 23.1 Cost., in quanto la clausola passerella si applica a un'area già sufficientemente determinata dal Trattato di Lisbona. È però comunque necessaria un'approvazione del Bundestag (e, ove la materia tocchi le sue specifiche competenze, del Bundesrat). L'eventuale previsione di un limite temporale entro cui approvare la passerella non può comunque e in alcun modo produrre effetti di silenzio-assenso.</p>
<p>Articolo 218, par. 8 TFUE: Accordo sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. La decisione entra in vigore "previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali".</p>	<p>Disposizione da considerarsi analoga alla procedura di revisione semplificata (cfr. <i>supra</i>)</p>
<p>Articolo 223, par. 2 TFUE: Procedura uniforme per l'elezione del Parlamento europeo: le relative disposizioni entrano in vigore "previa l'approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali".</p>	<p>Disposizione da considerarsi analoga alla procedura di revisione semplificata (cfr. <i>supra</i>)</p>
<p>Articolo 262 TFUE: Disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia la competenza a pronunciarsi su controversie in tema di proprietà intellettuale. Entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.</p>	<p>Disposizione da considerarsi analoga alla procedura di revisione semplificata (cfr. <i>supra</i>)</p>
<p>Articolo 308 TFUE: Modifica dello statuto della BEI</p>	<p>Si applica, <i>mutatis mutandis</i>, la stessa procedura prevista per gli artt. 82.2 e 83.1 TFUE</p>
<p>Articolo 311, par. 3 TFUE: disposizioni sul sistema delle risorse proprie, che consentono di istituire nuove categorie o sopprimere una categoria esistente. Tale decisione "entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali".</p>	<p>Disposizione da considerarsi analoga alla procedura di revisione semplificata (cfr. <i>supra</i>)</p>
<p>Articolo 312, par. 2 TFUE: Passaggio da unanimità a maggioranza qualificata per</p>	<p>Non occorre una Legge di ratifica ai sensi dell'art. 23.1 Cost., in quanto la clausola</p>

<p>l'adozione del regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale.</p>	<p>passerella si applica a un'area già sufficientemente determinata dal Trattato di Lisbona. È però comunque necessaria un'approvazione del Bundestag (e, ove la materia tocchi le sue specifiche competenze, del Bundesrat). L'eventuale previsione di un limite temporale entro cui approvare la passerella non può comunque e in alcun modo produrre effetti di silenzio-assenso.</p>
<p>Articolo 333 TFUE: Passaggio da unanimità a maggioranza qualificata e da procedura legislativa speciale a ordinaria per disposizioni relative alle cooperazioni rafforzate, salvo le decisioni aventi implicazioni militari o rientranti nel settore della difesa.</p>	<p>Non occorre una Legge di ratifica ai sensi dell'art. 23.1 Cost., in quanto la clausola passerella si applica a un'area già sufficientemente determinata dal Trattato di Lisbona. È però comunque necessaria un'approvazione del Bundestag (e, ove la materia tocchi le sue specifiche competenze, del Bundesrat). L'eventuale previsione di un limite temporale entro cui approvare la passerella non può comunque e in alcun modo produrre effetti di silenzio-assenso.</p>
<p>Articolo 352 TFUE: Clausola di flessibilità: adozione di disposizioni appropriate nel caso in cui un'azione dell'Unione appare necessaria, “nel quadro delle politiche definite dai Trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri d'azione richiesti a tal fine”.</p>	<p>L'estensione dell'applicazione della clausola a tutte le politiche definite dai trattati (e non più al solo completamento del mercato comune) rende necessaria una ratifica da parte del Parlamento ai sensi dell'art. 23.1 Cost.</p>